

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Adozione modalità organizzative inerenti la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) e individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 1 del D.L. 127/2021

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni di ordinamento dell'IRPET, ente dipendente di consulenza sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione

Richiamati gli articoli 9 e 9bis della medesima legge relativi, rispettivamente, all'incarico di Direttore dell'Istituto ed alle sue attribuzioni, tra cui rientra l'approvazione della dotazione organica, l'organizzazione dei servizi ed i provvedimenti relativi al personale (art. 9bis, comma 2, lett. e)

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 25.05.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'IRPET a partire dal 1 giugno 2021

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'IRPET approvato, da ultimo, con determinazione n. 40 del 18 settembre 2015, ed in particolare l'art. 10 che, al comma 1 lett. s), specifica che il Direttore è titolare della funzione di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81, con facoltà di delega nei limiti di cui agli articoli 16 e 17 del suddetto decreto legislativo

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n.112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero [della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020](#);

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate apposite linee guida;

Viste le linee guida approvate con DPCM del 12/10/2021 con cui vengono fornite a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 127/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 1.2 “Modalità e soggetti preposti al controllo” delle predette linee guida secondo il quale: “L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti. Nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione)”;

Considerato che l’estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Dato atto dell’informativa fornita via mail alle rappresentanze sindacali e agli RLS

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto all’art. 10, comma 1, lettera s), del vigente regolamento di organizzazione dell’IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di individuare, per quanto previsto dall’art.1, commi 4 e 5 del D.L. 127/2021, i dirigenti dell’IRPET, secondo le specifiche attribuzioni di cui alla propria determinazione n. 34/2021, quali soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art.1 del D.L. 127/2021, demandando loro il controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”) ognuno per il personale assegnato (compresi eventuali tirocinanti, collaboratori ecc) e di tutti i soggetti che accedono al luogo di lavoro per lo svolgimento di qualsiasi attività, secondo le rispettive attribuzioni e competenze;
2. di dare atto che per i dirigenti è responsabile, per quanto previsto dall’art.1, commi 4 e 5 del D.L. 127/2021, il Direttore stesso;
3. di individuare, in caso di assenza temporanea o mancata reperibilità del Dirigente/Direttore, apposito dirigente sostituto secondo quanto previsto nell’allegato X al presente provvedimento;

4. di definire che, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso al luogo di lavoro e la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. GREEN PASS) avvenga secondo le modalità operative di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con relativi allegati;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dell'IRPET quali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 del predetto D.L. 127/2021;
6. di riservarsi la facoltà di modificare, con successivo provvedimento, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al predetto Allegato "A" in ragione di eventuali nuove esigenze organizzative, di mutamenti della normativa di riferimento o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
7. di garantire la massima diffusione e conoscibilità del presente atto presso la sede di lavoro di IRPET e presso il personale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del predetto D.L. 127/2021;
8. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale.